

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA

SENTENZA data 15 GIU RUOLO CRONOLOGICO N REPERTORIO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha

| - March 이번에 (1995) 1995 (1996) - 1996 (1996 |
|---|
| pronunciato la seguente |
| SENTENZA |
| nella causa civile iscritta al n. |
| COURS REPORT CANDID IN SESSA CHISEONS / TOCK Manufacture |
| elettivamente domiciliati in Borgomanero (N0), via Caneto n. 56 presso lo studio dell'Avv. Daniela Fontaneto che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Bona del Foro di Torino come da delega in calce all'atto di citazione; |
| parte attrice |
| contro |
| Contro |
| elettivamente domiciliato in Novara, via G. Ravizza n. 3 presso lo studio dell' , rappresentata e difesa dagli dell' in forza di procura speciale prodotta come |
| doc. 1; |
| parte convenuta |
| Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale |
| *** *** |
| CONCLUSIONI DELLE PARTI |
| Per parte attrice: Piaccia al Tribunale III.mo adito, in funzione di Giudice |

Unico,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Dichiarata la giurisdizione del giudice adito;

Dichiarata controparte decaduta da ogni istanza di chiamata di terzo;

Dichiarata infondata l'eccezione di non integralità del contradditorio;

Previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti;

Previe le declaratorie del caso;

450

Previa rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA

- Ammettersi gli incombenti istruttori tutti già dedotti in atto di citazione e precisati nelle memorie istruttorie, per documenti e testi (con i testi già tutti indicati in atto di citazione sotto i rispettivi capi di prova), con assunzione della prova testimoniale dei testi residenti in Spagna tramite richiesta formulata all'autorità dello Stato Membro secondo la procedura prevista dal regolamento CE n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 "relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale";
- Ammettersi CTU psichiatrica-medicò-legale tesa all'accertamento ed alla valutazione dei danni psichici subiti e patendi dagli attori in conseguenza della morte del loro congiunto;
- Ammettersi, se del caso, CTU tecnica-cinematica atta a ricostruire, anche eventualmente tramite ispezione del luogo del sinistro, la dinamica dell'incidente per cui è causa (nonché lo stato dei luoghi ed il verosimile punto di collisione) o, laddove siffatta ricostruzione delle modalità del sinistro non fosse possibile, ad indicare le ragioni di tale impossibilità, delegando le operazioni peritali suddette e, in ogni caso, il sopralluogo, se del caso, all'autorità giudiziaria della Spagna secondo la procedura prevista dal regolamento CE n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001.

NEL MERITO

Accertare, anche eventualmente in via presuntiva, e per l'effetto dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa - occorso in data 6 ottobre 2007 a Huelva, Spagna, e che ha cagionato la morte del Sig.
- è avvenuto per fatto e/o per colpa e/o per responsabilità civile - in via esclusiva o in via concorsuale (e in tal caso, quindi, in solido con altri) - del Sig.
conducente e proprietario della vettura PEUGEOT 406 targata assicurata per la RCA presso la
Conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenute e condannare la ..., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già l'econ sede in Majadahonda (Spagna), al risarcimento, in favore dei signori

biologici, morali, esistenziali, da perdita del rapporto parentale, da lutto) e sia di quelli patrimoniali, anche futuri, dagli stessi subiti e patenti, risarcibili iure proprio, tutti discendenti dal sinistro stradale del 6 ottobre 2007, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali per l'esborso di spese/onorari legali e di traduzione relativamente alla fase stragiudiziale della presente vertenza, il tutto nella misura accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi (anche compensativi) dal fatto al soddisfo;

In ogni caso dichiarare tenute e di conseguenza condannare la legale rappresentante pro-tempore, già le legale con sede in Majadahonda (Spagna), alla rifusione di tutte le spese (legali, stragiudiziali e giudiziali, e tecniche relative all'eventuale espletamento di CTU), onorari e competenze di giudizio, oltre 12, 5% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro e oltre spese, diritti ed onorari successivi ed occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Per parte convenuta: In via pregiudiziale dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano a giudicare le conseguenze giuridiche di un fatto illecito verificatosi in Spagna, in presenza delle disposizioni di cui alla legge 218/95, non potendo nella fattispecie applicarsi le disposizioni comunitarie invocate dagli attori per mancanza di presupposti, con la rifusione delle spese;

in subordine, nel merito: liquidare il danno subito da la morte del loro congiunto nel sinistro del 6.10.2007 in Spagña secondo i principi del diritto spagnolo, in conformità alle risultanze di causa, respingendo ogni maggiore pretesa, con la rifusione delle spese;

in ulteriore subordine: qualora dovesse essere applicato il diritto italiano, pur essendo il sinistro del 6.10.2007 verificatosi in Spagna, liquidare il danno secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni previste dall'art.

in via istruttoria, ammettere le istanze, le opposizioni e le adesioni contenute nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate rispettivamente in data 22.7.11 e 27.9.11 che si intendono qui interamente richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

| fichzo Zucot Giusappa Campallo Sessa a Marinionietta Zunc |
|--|
| rispettivamente genitori e sorella di |
| occasione di un sinistro stradale verificatosi in Huelva, Spagna, in data |
| 6.10.2007, hanno convenuto in giudizio la |
| compagnia di assicurazione spagnola presso |
| cui era assicurata la Peugeot targato condotta da |
| a bordo della quale della della |
| viaggiava in qualità di trasportator per sentirla condannare al risarcimento |
| dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio a causa della |
| morte del loro congiunto. |
| Costituitasi alla prima udienza, la ha eccepito la carenza d |
| giurisdizione italiana in favore della giurisdizione spagnola, e sostenuto ir |
| via subordinata l'applicabilità della legge spagnola per la risoluzione della |
| controversia. |
| In via preliminare ha messo in dubbio la validità delle raccomandate ex |
| adverso prodotte a soddisfare la condizione di proponibilità imposta dall'art. |
| 145 Codice delle Assicurazioni, lamentando altresì la mancata citazione de |
| proprietario del veicolo, litisconsorte necessario. |
| Nel merito, ha affermato il concorso di colpa di |
| aver provveduto a formulare agli attori congrua offerta di risarcimento, |
| determinata secondo i criteri di liquidazione spagnoli. |
| Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza |
| del 29 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione sulla questione |
| pregiudiziale di giurisdizione. |
| *** *** *** |

Deve affermarsi la giurisdizione italiana.

In primo luogo, va giudicato improprio il richiamo alla legge 218/1995, in quanto, trattandosi di controversia insorta tra parti entrambe appartenenti a Stati membri dell'U.E., deve trovare applicazione il Regolamento CE n. 44/2001, quale fonte di diritto comunitario direttamente applicabile negli

ordinamenti degli Stati membri, sovraordinata e prevalente rispetto alla legislazione nazionale eventualmente difforme.

Ciò posto, questo Giudice ritiene di dover aderire all'interpretazione dell'art. 11 del Reg. CE 44/2001, nella parte in cui rinvia all'art. 9 del medesimo testo normativo, adottata dalla Corte di Giustizia con la decisione 13.12.2007 C 463/06 secondo cui "in tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale occorso in uno Stato membro diverso da quello in cui il danneggiato ha domicilio, il rinvio effettuato fiell'art. Il del regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'art. 9 n. 1 lett. b) del regolamento medesimo, deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro".

Plurime sono le motivazioni che giustificano l'adesione al suddetto indirizzo interpretativo.

Il primo, principale ed assorbente, è che la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia è stata emessa nell'ambito della giurisdizione non contenziosa del rinvio pregiudiziale per l'interpretazione dei trattati e degli altri atti normativi dell'UE. Ebbene, è noto come le sentenze della Corte di Giustizia pronunciate in tale ambito abbiano effetto vincolante non solo per il giudice nazionale che ha effettuato il rinvio pregiudiziale, ma altresì per ogni altro giudice che si trovi a fare applicazione della norma oggetto del giudizio di rinvio.

Ma anche prescindendo dalla considerazione appena fatta, di per sé esaustiva della questione, convincono della correttezza della soluzione interpretativa proposta dalla Corte di Giustizia, altresì le motivazioni teleologiche da queste poste a fondamento della stessa, che valorizzano la ratio della norma comunitaria, individuata nella finalità di estendere alle parti più deboli una maggiore tutela, con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, per cui negare alla vittima il diritto di agire dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio la

priverebbe di una tutela identica a quella che il regolamento concede alle altre parti considerate deboli nelle controversie in materia assicurativa.

Infine, la suddetta soluzione ermeneutica è suffragata dagli atti normativi degli organi dell'UE richiamati da parte attrice, ed in particolare le direttive assicurazioni auto 2000/26/CE, 2005/14/CE e 2009/103/CE, ove viene disposto che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 paragrafo 2 e dell'art. 9 paragrafo 1 lettera b) del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata".

A tale disposto normativo deve riconoscersi vero e proprio valore di interpretazione autentica, con conseguente applicabilità anche retroattiva; ne risulta quindi superata l'obiezione di parte convenuta circa l'attuazione in Italia della direttiva 2005/14/CE mediante il D. Lgs. 198/2007, entrato in vigore successivamente al sinistro per cui è causa.

Chiarita dunque, l'interpretazione che deve farsi dell'art. 11 Reg. CE 44/2001 nella parte in cui richiama l'art. 9, deve osservarsi che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni poste dalla Corte di Giustizia per l'operatività della norma, infatti: 1) nell'ordinamento italiano, l'art. 151 del Codice delle Assicurazioni riconosce ai danneggiati da sinistro stradale occorso in un Paese dell'UE diverso da quello di residenza degli stessi, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copra la responsabilità civile del responsabile; 2) la ha sede in uno Stato membro (Spagna).

Vale la pena inoltre osservare che tra i soggetti danneggiati devono certamente comprendersi anche i congiunti della vittima del sinistro, come del resto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 17.9.2009 C-347/08.

Affermata, dunque, la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, deve affrontarsi la questione se ricorra o meno un'ipotesi litisconsorzio necessario con il responsabile civile straniero.

*** *** ***

La risposta, ad avviso del Giudicante, deve essere negativa.

La giustificazione di quanto affermato risiede nelle indicazioni che si traggono dal contesto normativo di riferimento.

E così, a partire dalla direttiva assicurazioni auto 2000/26/CE, oggi superata dalla direttiva 2009/103/CE, il legislatore comunitario ha statuito l'obbligo degli Stati membri di dotare l'ordinamento interno dell'azione diretta contro l'impresa di assicurazione, senza prevedere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In particolare, l'art. 18 della direttiva 2009/103/CE così stabilisce: "Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro".

Si condivide dunque la tesi difensiva di parte attrice secondo cui il diritto europeo non impone il litisconsorzio necessario tra assicuratore straniero e responsabile civile, la cui previsione da parte del legislatore nazionale rappresenta, pertanto, una mera facoltà.

Di quanto detto si trae ulteriore conferma nella legislazione italiana di recepimento, ove si consideri che mentre l'art. 144 Codice delle Assicurazioni prevede espressamente il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, l'art. 151, specificamente dedicato a disciplinare l'ipotesi di sinistro stradale avvenuto in un Paese membro diverso da quello di residenza dei danneggiati, non contiene analoga previsione. La differenza di disciplina deve ritenersi frutto di una consapevole volontà del legislatore italiano diretta a conformarsi alle indicazioni provenienti dal diritto comunitario che, come si è visto, nella materia in esame, è caratterizzato dalla ratio di agevolare la tutela giurisdizionale delle "parti deboli", tra cui rientrano sia le vittime, che il responsabile civile di sinistri cross border, il quale ultimo, ove venisse affermato il litisconsorzio necessario, sarebbe costretto a sostenere una difesa giudiziaria in uno Stato straniero.

Deve infine escludersi che ricorra l'opportunità di fare applicazione dell'art. 107 c.p.c., dando corso ad una chiamata in causa del responsabile civile su ordine del Giudice.

Tale chiamata, infatti, in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario e comunque di ragioni di pregiudizialità in relazione alla domanda proposta dagli attori, deve giudicarsi in antitesi non solo con la *ratio* della normativa

europea più volte ricordata, ma altresì con i principi del giusto processo ed in particolare di ragionevole durata.

*** *** ***

Resta da affrontare la questione della legge applicabile alla controversia.

Stabilisce l'art. 62 legge n. 218/1995: "La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".

Dalla stessa formulazione della norma, si ricava che la regola generale, in tema di responsabilità da fatto illecito, è quella dell'applicabilità della legge del luogo in cui si sono prodotte le conseguenze dannose dell'illecito: ne costituisce chiara conferma la circostanza che il secondo periodo della citata disposizione faccia riferimento al luogo del "fatto che ha causato il danno", quale criterio che consente, facoltativamente, di derogare alla regola generale posta dal primo periodo.

Ebbene, nel caso di specie, i danni di cui gli attori chiedono il risarcimento si sono certamente prodotti in Italia, trattandosi di danni iure proprio, che attengono alla sofferenza psichica e morale, allo stravolgimento dell'esistenza, alle diminuzioni patrimoniali conseguenti al decesso di

Si trae conferma della soluzione prospettata nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3 n. 2128 del 31/01/2006, pronunciata nell'ambito di fattispecie analoga alla presente: "Ai fini della determinazione della legge applicabile relativamente a sinistro aereo avvenuto all'estero, per il quale penda controversia in Italia, poiché l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, è applicabile la legge italiana qualora, come nella specie, il fatto illecito abbia prodotto, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, costituenti nuove ed autonome lesioni, che si verifichino nel luogo di residenza dei danneggiati italiani. (Nella specie, relativa all'applicabilità della disciplina del danno morale, regolata differentemente dalla legge italiana e da quella straniera, in un sinistro aereo accaduto in

Cuba erano deceduti alcuni cittadini italiani, dalla cui morte erano derivati danni "jure proprio" ai parenti delle vittime).

Alla presente controversia andrà pertanto applicata la legge italiana.

La cause deve dunque essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ed in particolare per la pronuncia sulle istanze istruttorie delle parti, in ordine alle quali si provvede con separata ordinanza.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;

rigetta l'istanza di chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt. 102 e 107 c.p.c.;

dichiara l'applicabilità alla presente controversia della legge italiana; rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Novara, il 15 giugno 2012.

Il Giudice Unico

dott.ssa Simona GAMBACORTA

mone Clambacota

TRIBUNALE DI NOVARA

FUNZIONARIO GIUDI _ Silvana PIC!LLO

Depositato in Cancellerja Novara, II 15 G | U 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIA Silvena PICILLO